



Bruxelles, 9 gennaio 2015  
(OR. en)

5092/15

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2014/0311 (NLE)**

---

**PECHE 9**

**NOTA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. Comm.:	14590/14 PECHE 489 + ADD 1-3
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio - Dichiarazioni

---

Si allegano per le delegazioni le dichiarazioni del Consiglio, della Commissione e delle delegazioni.

**Sogliola nella zona VIIIab (Golfo di Biscaglia)**

*COMUNE*

Con riferimento alla dichiarazione resa nel 2013 dal Consiglio "sogliola del Golfo di Biscaglia", la Commissione e il Consiglio ritengono che un roll-over del TAC 2014 sia conforme alla strategia di sfruttamento proposta dalle parti interessate.

A tale riguardo il Consiglio e la Commissione ricordano che le salvaguardie inserite nella strategia di sfruttamento di questo stock basata su un TAC costante, come proposto dalle parti interessate, avrà effetto a partire dal 2016 se in tale momento saranno rispettate le condizioni contenute nell'approccio di sfruttamento, quali il ripetuto aumento della mortalità per pesca.

**Razza ondulata nelle zone VIa, VIb, VIIa-c, VIIe-k; VIId; VIII e IX**

*COMUNE*

Il Consiglio e la Commissione rilevano che gli Stati membri hanno proposto misure atte ad assicurare la gestione sostenibile delle popolazioni locali di razza ondulata, sulla base degli studi scientifici e della cooperazione dell'industria. Il Consiglio e la Commissione convengono che tali misure potrebbero giustificare un'attività di pesca accessoria limitata, purché superi un esame scientifico e sia accompagnata da misure tecniche nazionali adatte e scientificamente fondate di tutti gli Stati membri che pescano tale specie. In aggiunta, la Commissione ricorda il rischio che un TAC di catture accessorie possa comportare il rapido esaurimento delle opportunità di pesca di tale specie nel prossimo futuro.

Se il parere che lo CSTEP sta elaborando risulta positivo e vengono predisposte le misure tecniche nazionali adeguate, la Commissione considererà al più presto di proporre ogni emendamento opportuno al regolamento sulle opportunità di pesca.

## **Razza**

### *COMUNE*

Il Consiglio e la Commissione prendono atto della proposta degli Stati membri di impiegare un diverso metodo di calcolo per i TAC di razza.

Successivamente all'esame scientifico dello CSTEP la Commissione valuterà al più presto su tale base se sia sufficientemente precauzionale applicare tale metodologia nella sua proposta sulle opportunità di pesca per il 2016.

Il Consiglio e la Commissione convengono che occorre monitorare attentamente le catture relative a tali TAC. Ciò richiede che le autorità di tutti gli Stati membri coinvolti in questa attività di pesca garantiscano che i pescatori siano in possesso delle migliori conoscenze per identificare e registrare correttamente le varie specie di razza catturate e che le diverse specie siano individuate correttamente, al momento dello sbarco delle catture, dalle centrali di vendita e dalle autorità di controllo.

### **Merluzzo bianco - sforzo di pesca**

"Tenuto conto del fatto che è necessario raggiungere un accordo perché i regolamenti sulle opportunità di pesca siano applicabili al 1° gennaio 2015, la Commissione non è contraria a che si tenga conto del piano modificato per il merluzzo bianco nel fissare TAC e limitazioni dello sforzo per tale specie per il prossimo anno, ma ricorda la sua dichiarazione fatta in occasione del Coreper dell'11 novembre e del Consiglio del 18 e 19 dicembre, cui ha fatto seguito la presentazione di un ricorso di annullamento del regolamento modificativo."

### **Aringhe nelle zone VIIbc e VIa a sud**

Alla luce della decisione del Consiglio di fissare a 0 il TAC per questo stock, a seguito di pareri scientifici, la Commissione valuterà tale TAC qualora l'analisi comparativa per l'aringa svolta dal CIEM modifichi la valutazione scientifica in modo sostanziale. Se così fosse, la Commissione deciderà se è opportuno proporre al più presto dopo il completamento dell'esercizio di analisi comparativa, una modifica del TAC per il 2015.

## **Sogliola nella zona IIIa (Kattegat/Skagerrak)**

### *COMUNE*

La Commissione e il Consiglio rilevano che il CIEM, nel suo parere per la sogliola nella divisione IIIa e nelle sottodivisioni 22-24 per il 2014, ha ritenuto che la valutazione non abbia tenuto conto di una possibile riduzione delle catture per unità di sforzo (CPUE) per la sogliola derivanti dall'impiego delle reti da traino SELTRA, in uso nel settore negli ultimi anni. Nel dicembre 2014 la Commissione ha chiesto allo CSTEP di quantificare tale riduzione in termini di CPUE, se possibile, ovvero, in alternativa, di indicare il parere dei suoi esperti in merito alla probabile riduzione in termini di CPUE. Ha altresì chiesto al CIEM di rivalutare, entro la metà di febbraio 2015, lo stock sulla base della prevista riduzione in termini di CPUE e fornire il corrispondente TAC 2015, sulla base dell'approccio MSY del CIEM. Se nella sua risposta lo CSTEP emette un parere modificato in merito al TAC, la Commissione si impegna ad esaminare tutte le modifiche di conseguenza appropriate del TAC per la sogliola, nell'ambito della proposta relativa alla prima modifica del regolamento sulle opportunità di pesca, previsto per marzo 2015.

## **Sogliola nelle zone VIIa, VIIf e VIIg**

### *BE+COM*

La Commissione prende nota dell'impegno del Belgio di mettere in atto misure tecniche volte ad aumentare la selettività delle loro navi che catturano la sogliola nelle zone VIIa, VIIf e VIIg e volte a ridurre senza indugio la pressione di pesca su tale stock.

Il Belgio si impegna in particolare ad aumentare le dimensioni delle maglie da 80 mm a 120 mm per un tratto dell'avansacco di 3 metri dal sacco verso l'asta per tutte le sfogliare adibite alla cattura della sogliola nelle zone VIIa, VIIf e VIIg, entro il 1° aprile 2015. Il Belgio si impegna ad attuare questa misura per la sua flotta che cattura la sogliola nella divisione VIIa, VIIf e VIIg entro il 1° aprile 2015.

A seguito dell'esame di tali misure da parte dello CSTEP, qualora quest'ultimo ritenga che esse non siano sufficienti per diminuire la mortalità per pesca di questo stock al livello dell'MSY e consigli di ridurre ulteriormente la mortalità per pesca, la Commissione si impegna ad esaminare le necessarie modifiche del TAC non appena possibile nel 2015.

## **Sogliola nella zona VIIId (Manica orientale)**

*(FR + BE+ COM)*

La Commissione prende atto dell'impegno della Francia e del Belgio di mettere in atto misure tecniche volte a ridurre senza indugio la pressione di pesca esercitata sullo stock di sogliola nella zona VIIId.

La Francia si impegna ad attuare dal 1° gennaio 2015 una serie di misure di gestione nazionali: i) imporre alle navi francesi che catturano più di 300 kg di sogliola all'anno una licenza di pesca specifica per la zona VIIId, ii) ridurre del 10% il numero di giorni in mare ammissibili per le navi francesi che impiegano reti fisse e sfogliare, iii) stabilire una lunghezza massima fuori tutto di 1 km per ciascun metro di lunghezza dell'imbarcazione per le navi che impiegano reti fisse, iv) equipaggiare con il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) tutti i pescherecci francesi sottoposti a licenza che catturano sogliola nella zona VIIId, v) attuare un divieto di pesca permanente in quattro zone di crescita della sogliola conformemente all'articolo 8 della politica comune sulla pesca relativo alla creazione di zone di ricostituzione della sogliola, ovvero nelle baie di Veys, di Seine, di Somme e del Canche in cui il novellame di sogliola è abbondante e vi) annullare lo sforzo messo in atto sinora in tali zone di ricostituzione al fine di evitare lo spostamento in zone adiacenti.

Il Belgio si impegna ad aumentare le dimensioni delle maglie da 80 mm a 120 mm per un tratto dell'avansacco di 3 metri dal sacco verso l'asta per tutte le sfogliare adibite alla cattura della sogliola nella zona VIIId, entro il 1° aprile 2015. Il Belgio si impegna altresì ad attuare le misure concordate dalla Francia al punto (v), vale a dire i divieti di pesca permanenti.

La Commissione si impegna a sottoporre non appena possibile all'esame scientifico del CSTEP le misure presentate dalla Francia e dal Belgio.

Qualora lo CSTEP ritenga necessaria un'ulteriore riduzione della mortalità per pesca per poter raggiungere il livello dell'MSY, la Francia, il Belgio e la Commissione concordano sul fatto che ciò sarà realizzato mediante l'attuazione di ulteriori misure di gestione nel corso del 2015, purché lo CSTEP ritenga che tali misure aggiuntive siano sufficienti a ridurre la mortalità per pesca fino a raggiungere il livello dell'MSY, ovvero mediante la revisione del livello del TAC al più tardi nel corso del 2016, a seconda dei casi. In tal caso, la Commissione si impegna a proporre un livello del TAC che tenga pienamente conto del parere dello CSTEP.

## **Dichiarazione sugli stock stabili**

### *COMUNE*

Il Consiglio e la Commissione rilevano che i regolamenti relativi alle opportunità di pesca comprendono alcuni TAC per stock sul cui stato si dispone di informazioni limitate e che rivestono scarsa importanza economica o sono oggetto unicamente di catture accessorie o registrano bassi tassi di utilizzazione dei contingenti. In tal senso, il Consiglio e la Commissione rammentano la loro dichiarazione concernente detti stock resa nel 2014 e prendono atto che la percezione dello stato di tutti gli stock in questione non è mutato in modo significativo nel 2014. Pertanto il Consiglio e la Commissione continuano a ritenere opportuno limitare le catture ai livelli dei TAC fissati per il 2014 o al di sotto degli stessi. A tal fine, fatti salvi il diritto di iniziativa della Commissione e le prerogative del Consiglio a norma dell'articolo 293, paragrafo 1 del TFUE, la Commissione e il Consiglio ritengono che in tale fase appaia auspicabile mantenere nei tre anni successivi il livello del TAC per il 2014 per gli stock elencati in appresso.

La Commissione continuerà tuttavia a collaborare con gli Stati membri e gli organismi scientifici competenti per migliorare le informazioni scientifiche su tali stock. Qualora durante tale periodo dovesse cambiare significativamente la percezione dello stato di uno di tali stock, il Consiglio e la Commissione convengono se ne debba tener conto ai fini della fissazione dei livelli di TAC per il 2016 e il 2017, a seconda dei casi.

<b>Nome comune</b>	<b>Unità del TAC</b>
Molva azzurra	Acque UE internazionali delle zone II e IV
Molva azzurra	Acque UE e acque internazionali della zona III
Merluzzo bianco	VIb (sottounità Rockall)
Sogliola	VI, Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV
Sogliola	VIIbc
Sogliola	VIIhjk
Aringa	VIIef

Argentina	Acque UE e acque internazionali delle zone I e II
Argentina	Acque UE internazionali delle zone III e IV
Molva	Acque UE e acque internazionali delle zone I e II
Molva	IIIa
Molva	Acque UE e acque internazionali della zona V
Passera di mare	Vb(acque UE), VI, XII, XIV
Passera di mare	VIIbc
Passera di mare	VIIIhk
Passera di mare	VIII, IX, X e COPACE 34.1.1
Merluzzo giallo	Vb(acque UE), VI, XII e XIV
Merluzzo giallo	VIIIc
Merluzzo giallo	IX, X, COPACE 34.1.1 (UE)
Merluzzo carbonaro	VII,VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (UE)
Sogliola	VIIIcde, IX, X, COPACE (UE)
Spratto	VIIde
Merlano	VIIa
Brosmio	IIIa e UE 22-23
Brosmio	CE I, II, XIV
Brosmio	Acque CE della zona IV

**Spigole nelle zone IVbc, VIIa e viid-h (Mare d'Irlanda, Mar Celtico, Manica e Mare del Nord meridionale)**

*COM*

La Commissione prende atto del parere del CIEM di ridurre del 60 % la mortalità per pesca per tutta l'area di distribuzione dello stock e di ridurre del 70% le catture. Nonostante l'ampio lavoro svolto in occasione di tale Consiglio, non è ancora stato possibile concordare le misure necessarie. La Commissione e gli Stati membri attivi in questo settore della pesca devono rimanere determinati a impegnarsi al massimo, a decorrere dall'inizio della campagna di pesca nel gennaio 2015, per ridurre la pressione di pesca, proteggere le aggregazioni riproduttive e prevenire l'esaurimento. La Commissione seguirà costantemente la situazione e, se del caso, valuterà la necessità di adottare misure ai sensi dell'articolo 12 del regolamento sulla PCP e/o dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 850/98.

**Scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I e II**

*COMUNE*

La Commissione ha preso atto delle preoccupazioni di alcuni Stati membri riguardo al contingente di scorfano nelle acque internazionali del Mare di Norvegia per il 2015.

Nel corso del 2015 si terranno consultazioni fra gli Stati costieri e le altre parti interessate. La pesca di questo stock sarà effettuata soltanto nella seconda metà del 2015. In questo contesto, la Commissione si adopererà per ottenere un adeguato contingente dell'UE per la pesca dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I e II.

**Scorfano nelle acque norvegesi delle zone I e II**

*COM*

La Commissione ha preso atto delle richieste degli Stati membri di istituire la pesca diretta dello scorfano nelle acque norvegesi delle zone CIEM I e II per il 2015; la Commissione ne terrà conto nell'ambito delle consultazioni previste nel 2015 tra l'UE e la Norvegia sull'interpretazione dello scambio di lettere nell'ambito dello spazio economico europeo, firmato a Oporto il 2 maggio 1992.



In funzione dell'esito di tali consultazioni, la Commissione proporrà pertanto un'appropriata modifica del regolamento sulle opportunità di pesca per il 2015.

### **Selettività nel Mar Celtico (Merluzzo bianco & eglefino nella zona VIIbc, e-k)**

*COMUNE*

La pesca passata e presente di questi tre stock nel quadro della pesca multispecifica nel mare Celtico di merluzzo bianco, eglefino e merlano ha comportato il rigetto del novellame, che rappresenta una potenziale perdita di produttività futura. Il maggior reclutamento di merluzzo bianco e il recente reclutamento di eglefino accresce il rischio di ulteriori catture di novellame con il conseguente aumento della mortalità per pesca.

Il Consiglio conferma la necessità di migliorare le misure di selettività introdotte dal regolamento (CE) n. 737/2012. A partire dal 2015 la Commissione terrà conto di tali misure nel processo di revisione e modifica del regolamento (CE) n. 737/2012 e prenderà in considerazione un aumento della dimensione delle maglie dei pannelli a maglie quadrate, posizionati come descritto nel presente regolamento, ad un minimo di 120 mm. Nel riesaminare il presente regolamento, la Commissione considererà tuttavia che, nell'ambito di questa misura di selettività, nei casi in cui le catture detenute a bordo comprendono almeno il 55 % di merlano nelle acque ad est di 8°, le misure attualmente in vigore devono continuare ad applicarsi. L'efficacia delle misure modificate sarà valutate prima del 2016.

### **Flessibilità per l'eglefino**

*COM*

L'eglefino nelle zone CIEM VI e IV è stato considerato come un unico stock, rendendo quindi possibile la flessibilità tra i due settori. Tale flessibilità può essere un utile strumento per la gestione dei singoli stock ittici che sono distribuiti in più di una zona di gestione, purché siano soddisfatte determinate condizioni e non venga compromessa la stabilità relativa. In tale contesto si riconosce la necessità di pianificare l'attuazione dell'obbligo di sbarco.

Il trasferimento delle opportunità di pesca dalla zona IV alla VI rappresenta un aumento delle opportunità di pesca potenziali nella zona VI, mentre gli stock di merlano e merluzzo bianco nella zona rimangono in condizioni precarie. A seguito della valutazione del CSTEP in merito alla possibilità che tale flessibilità rischi di aumentare la mortalità per pesca di tali stock in modo tale da creare un rischio per la loro ricostituzione, qualora l'esame scientifico non sollevasse preoccupazioni, la Commissione prenderà in considerazione quanto prima opportune modifiche delle opportunità di pesca concernenti tale flessibilità.

### **Gestione a lungo termine della sogliola e della passera di mare nel Mare del Nord**

*COM*

Gli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord sono entrambi entro limiti biologici di sicurezza e lo sono stati per un certo numero di anni. Pertanto sono ora applicabili le regole sulla seconda fase del piano pluriennale per questi stock. La Commissione sta attualmente elaborando con gli Stati membri e gli organismi scientifici competenti una nuova proposta di un piano di pesca multispecifica nel Mare del Nord, che dovrebbe comprendere gli stock di passera di mare e di sogliola del Mare del Nord, e dovrebbe essere presentata in un prossimo futuro, ora che le discussioni della task force istituita tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione sono conclusi per quanto concerne i piani pluriennali.

### **Dichiarazione della Commissione sulla capacità della IOTC - Allegato VI del regolamento sulle opportunità di pesca**

Una delle navi francesi autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della convenzione della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC), con una capacità di 2,137 tonnellate di stazza lorda (GTS), potrebbe essere reimmatricolata in Italia nel corso del 2015. Di conseguenza, fatto salvo l'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013, la corrispondente autorizzazione dovrebbe essere ritirata alla Francia e trasferita all'Italia, una volta che la nave sia reimmatricolata in Italia.